

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 23/36/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La cessata Intesa Lariana srl ha interposto gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in epigrafe descritta. Lamenta la contribuente violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente o, in ogni caso, carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza ed inoltre, che i giudici di prime cure non avrebbero correttamente svolto, argomentato, valutato ed interpretato secondo la normativa tributaria le contestazioni avanzate e le prove addotte, insistendo per il riesame del merito e l'accoglimento dell'appello. Si è costituito l'Ufficio controdeducendo ed insistendo nel rigetto dell'appello. Il ricorso in appello è stato quindi esaminato e deciso nell'odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello andrà dichiarato inammissibile.

Nelle more del presente procedimento la ricorrente è stata cancellata dal registro delle imprese in data 3.11.2000.

Conseguentemente ai sensi per gli effetti dell'art. 2495 c.c., comma secondo, che disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), ne determina l'estinzione in conseguenza dell'indicata pubblicità.

La natura costitutiva riconosciuta per legge, a decorrere dall'1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni di società già iscritte e di quelle future, ne determina l'estinzione e quindi, tra gli altri effetti, anche il venir meno della capacità processuale attiva della società.

Conseguentemente il potere dell'ex liquidatore di rilasciare procura alle liti è affetto da nullità per assoluto difetto di rappresentanza. Poiché la procura alle liti è stata rilasciata successivamente la cancellazione della società dal registro delle imprese, risulta del tutto evidente l'assoluta carenza, in capo al soggetto che l'ha rilasciata, del potere di rappresentare la società ormai non più esistente, quindi in evidente difetto dello ius postulandi e per ciò l'inidoneità ad instaurare un qualsiasi valido rapporto processuale. Diretta conseguenza di tutto ciò è l'inammissibilità della proposta azione.

In merito alle spese di lite sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile l'appello per difetto di legittimazione attiva. Spese compensate.